



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ispettorato per la funzione pubblica

Il Direttore

DFP-0029258-P-20/04/2020

Al Direttore Generale
Provincia Autonoma Bolzano
adm@pec.prov.bz.it

e, p.c.: Alla Segreteria FP CGIL AFP Alto Adige
fp.altoadige@pecgil.it

È pervenuta a questo Ispettorato la segnalazione dell'organizzazione sindacale in indirizzo con la quale viene lamentato il mancato rispetto, nelle disposizioni impartite con le circolari n. 4 dell'11 marzo 2020 e n. 8 del seguente 25 marzo, delle previsioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020.

In particolare, l'organizzazione sindacale riferisce che per il personale "impossibilitato a svolgere le proprie mansioni né in modalità *smart working* né sul proprio posto di lavoro a causa dell'emergenza" sarebbe stata prevista per "la copertura di tale periodo di assenza non volontaria oltre alla fruizione delle ferie pregresse relative al 2019 anche la fruizione delle ferie maturate a partire da gennaio 2020 ...", nonché, a seguito di stipula di protocollo d'intesa, la creazione di "una banca ore a debito".

Al riguardo, si ritiene utile porre all'attenzione le disposizioni previste dalla Circolare esplicativa n. 2 del 1 aprile 2020 adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione, con oggetto "Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18".

Con detta circolare sono stati forniti orientamenti applicativi alle amministrazioni, con riferimento alle norme che interessano il lavoro pubblico, per chiarirne la portata ed assicurare una omogenea e corretta applicazione delle stesse in tutti gli uffici.

In merito agli strumenti individuati dall'art. 87, comma 3, del citato d.l. 18/2020, che le amministrazioni possono utilizzare nei casi in cui non sia possibile far ricorso al lavoro agile, viene precisato che "con riguardo al tema delle *ferie pregresse*, occorre fare riferimento alle ferie maturate e non fruiti, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell'ambito dell'esercizio delle prerogative datoriali", specificando altresì che "oltre alle ferie del 2018 o precedenti - la norma deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruiti".

È, pertanto, da escludere il ricorso alle ferie 2020, che non rientrerebbero nelle ipotesi di congedo previste dall'art. 87, comma 3, D.L. 18/2020.

Si chiede, pertanto, a codesto Ente di voler far pervenire a questo Ispettorato chiarimenti e rassicurazioni in merito alle determinazioni assunte in ordine a quanto sopra esposto.

Cons. Michele Palma

M.P.